

DECRETO DIRIGENZIALE N. 1268 del 4 agosto 2003

**AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITA' SETTORE SECONDARIO SETTORE RICERCA E VALORIZZAZIONE DI CAVE, TORBIERE, ACQUE MINERALI E TERMALI - Attività amministrativa connessa alle concessioni di acque minerali e termali. Aggiornamento.**

IL DIRIGENTE

omissis  
DECRETA

1. Sono approvati gli allegati criteri, da ritenersi parte integrante del presente decreto, afferenti l'espletamento delle procedure istruttorie in materia di:

- Rilascio dei permessi per la ricerca di acque di sorgenti, minerali naturali e termali, proroga degli stessi;
- Autorizzazione a trasferire il permesso di ricerca di acque di sorgenti, minerali naturali e termali;
- Rilascio concessioni per la coltivazione di giacimenti di acque di sorgenti, minerali naturali e termali, rinnovi e trasferimenti delle stesse;
- Subconcessioni;
- Autorizzazione alla produzione e vendita di acque minerali naturali e acque di sorgenti;
- Autorizzazione alla miscelazione di acqua minerale proveniente da più pozzi;
- Autorizzazione per l'iscrizione di ipoteche sui giacimenti di acque minerali naturali e termali e loro pertinenze
- Definizione degli standards quantitativi e qualitativi delle strutture per uso terapeutico utilizzate dai complessi termali;

2. Il regime tariffario del diritto proporzionale di superficie per i permessi di ricerca e le concessioni minerarie è adeguato in ragione del disposto dell'art. 4 del decreto del Ministero delle Finanze 2103198 n. 258 nonché dell'art. 10-c. 2 - L. 537 del 24/12/93 e art. 32 - c. 1. - L. 724 del 23/12/94;

3. La durata dei permessi di ricerca è fissata in anni 3 (tre), con possibilità di proroga di anni 2 (due), mentre per le concessioni e/o rinnovi essa è fissata in ragione della disponibilità della risorsa, proporzionalmente agli investimenti programmati, tenuto conto dell'ammortamento nel tempo degli investimenti stessi, ed è comunque compresa tra i 10 ed i 20 anni,;

4. Il rinnovo delle concessioni, relativamente alle aziende con strutture non conformi e/o prive delle stesse in possesso del riconoscimento del competente Ministero della terapeuticità delle acque e autorizzate per lo sfruttamento energetico e/o per la balneazione in piscina, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del R.D. 1443/27, è fissato in anni 5 con espressa riserva di revoca del titolo per un eventuale conferimento a terzi previo documentata ed accertata possibilità di utilizzazione delle acque a scopo terapeutico;

5. Il rinnovo delle concessioni alle aziende che utilizzano strutture oggetto di condono edilizio in attesa della concessione in sanatoria è fissato in anni 5, l'eventuale diniego della concessione edilizia in sanatoria comporterà la revoca delle autorizzazioni regionali già assentite o il rigetto delle richieste di rilascio;

6. La procedura di rilascio e/o rinnovo ordinario dei titoli autorizzativi comprenderà tra l'altro: il parere dell'A.S.L., la pubblicazione dell'istanza all'Albo Pretorio comunale e l'acquisizione di tutti i pareri - visti ed autorizzazioni occorrenti rispetto al regime vincolistico esistente sul territorio nonché il certificato del registro delle imprese recanti la dicitura antimafia, rilasciato dalla Camera di Commercio (art. 6, D.P.R. 3/6/1998 n. 252).

7. In relazione a quanto deliberato precedentemente, i titolari di concessioni di acque termo-minerali sforniti del riconoscimento della terapeuticità delle acque (che passeranno al regime autorizzativo delle acque calde sotterranee) e quelli delle autorizzazioni delle acque calde sotterranee, in possesso del

richiamato riconoscimento (che passeranno al regime concessorio), saranno tenuti al pagamento delle tasse di concessione e canoni annui previsti per le singole fattispecie.

8. In riferimento agli adempimenti, obblighi e prescrizioni, non espressamente citati, si rinvia a quelli previsti dal R.D. 1443/27, dal D.Lgs. 418/99 n. 339, dalla L. 18/3/1989 n. 183, dalla L.R. 07.02.94 n.8, dalla L. 24/10/2000 n. 323, dal D.Lgs. n. 105/1992, dal D.Lgs. n.339/1999 e dal DM 12/11/1992 n. 542.

Copia del presente decreto sarà trasmessa al B.U.R.C. per la pubblicazione e, ai sensi della circolare n. 5 del 12/6/2000 dell'Assessore alle Risorse Umane e Rapporti con il Sistema delle Autonomie Locali, all'Assessore alle Attività Produttive.

4 agosto 2003

Ruggiero Bartocci